

Esperienze

Rassegna **RS** Sindacale

IL GIORNALE DELLE TUTELE A CURA DEL PATRONATO DELLA CGIL

L'Inca scrive agli "esodati"

Il decreto interministeriale sui "salvaguardati", che consentirà a 65 mila lavoratori e lavoratrici di accedere al pensionamento con le vecchie regole ante manovra Monti-Fornero non risolve le incognite dei tanti, troppi esclusi. Si tratta di una prima risposta, fortemente sollecitata dai sindacati confederali, che tuttavia lascia aperti molti problemi. Per altri 55 mila lavoratori, ai quali è stata estesa la salvaguardia con l'articolo 22 del decreto legge 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, è prevista l'emanazione del decreto interministeriale entro il 14 ottobre. Per tutti gli esclusi, a partire da chi ha perso il lavoro ed è vicino alla pensione, i sindacati confederali hanno chiesto al Parlamento una rapida approvazione del testo di legge licenziato all'unanimità dalla commissione Lavoro della Camera. Nel frattempo l'Inps, dopo aver predisposto un piano operativo per l'accertamento del diritto dei primi 65 mila salvaguardati, ha inviato, nelle settimane passate, una lettera a circa 58 mila lavoratori e lavoratrici potenziali "aventi diritto" per informarli su cosa fare. In questa fase l'Inps ha chiesto la collaborazione dei patronati nell'assistere i lavoratori e le lavoratrici nell'espletamento degli adempimenti burocratici necessari per accedere alla pensione. L'Istituto non ha nascosto che, al momento, dispone di una lista di nominativi incompleta poiché, nella sua banca dati, nulla è registrato per quanto concerne i lavoratori "esodati", con accordi individuali o collettivi, i lavoratori dipendenti pubblici esonerati dal servizio per aver raggiunto l'anzianità massima, o i centocinquanta genitori che sono in congedo straordinario per l'assistenza a un figlio disabile. Questi dati dovranno pervenire all'Inps dalle commissioni delle direzioni territoriali del lavoro, che vaglieranno le domande degli interessati comunicando all'Istituto l'esito della loro verifica. In questa fase, dunque, non tutti gli aventi diritto riceveranno la comunicazione dell'Inps. Per questa ragione è importante che i lavoratori e le lavoratrici che si trovano in mobilità lunga od ordinaria, gli "esodati" con accordi individuali e collettivi, chi sta versando contrazione volontaria e non è lontano dalla pensione, i dipendenti pubblici esonerati dal servizio, i lavoratori collocati nel fondo di solidarietà si rivolgano all'Inca che effettuerà tutte le verifiche necessarie e provvederà a inoltrare la domanda per il riconoscimento del diritto. L'impegno dell'Inca, anche in questa occasione, sarà massimo, in stretta collaborazione con le Camere del lavoro e con le categorie, difendendo gli interessi di chi andrà in pensione con la salvaguardia, ma mettendo in luce le tante contraddizioni delle norme, che stanno determinando drammatiche e ingiustificate divisioni tra i lavoratori e una contrazione complessiva dei diritti delle persone.

Tuteleremo chi si rivolge ai nostri uffici con la consueta professionalità e continueremo la nostra battaglia per l'affermazione dei diritti di tutti gli "esodati", senza distinzione alcuna.

Morena Piccinini
presidente Inca



Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica

con il Patrocinio della Provincia di Firenze, dell'Inail nazionale e della Ciip

SEMINARIO NAZIONALE

FIRENZE, 20-21 SETTEMBRE 2012

PALAZZO MEDICI RICCARDI

SALA LUCA GIORDANO, VIA CAVOUR 1



"Malattie professionali: norme, storia, incognite e traguardi della in-formazione" è il titolo del seminario nazionale che si terrà a Firenze il 20 e il 21 settembre, presso Palazzo Medici Riccardi, sala Luca Giordano, via Cavour, 1. L'iniziativa, promossa da Inca, Ambiente e Lavoro e Cgil Toscana, che si svolge sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica e con il patrocinio della

Provincia di Firenze, dell'Inail nazionale e della Ciip, vedrà la partecipazione di molti esperti del settore. Fra questi Elke Schneider, project manager European Agency for Safety and Health at Work, Beniamino Deidda, procuratore generale Toscana, Oreste Tofani, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni in ambienti di lavoro e Morena Piccinini, presidente Inca.

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO E I GENITORI LAVORATORI

Ennesima occasione mancata

Le norme sui congedi prevedono un solo giorno di permesso obbligatorio per i padri. Resta il problema delle dimissioni in bianco delle lavoratrici in gravidanza.

Marina Boni

Ci sono stati momenti in cui sembrava che il congedo obbligatorio per i papà lavoratori stesse diventando realtà. Si è fatto un gran parlare e scrivere del "mammo", con accesi schieramenti pro e contro. In Italia il congedo obbligatorio per i padri, anche se annunciato all'inizio in una timida formulazione di quattro giorni (legge Mosca e altri firmatari, proposte bipartisan), può comunque essere utile per aggredire uno stereotipo culturale diffuso. Introducendo l'obbligo dell'astensione paterna dal lavoro almeno nei giorni cruciali della nascita di un figlio si rompe un tabù, profondamente radicato nel nostro immaginario collettivo e nella nostra organizzazione sociale, che fa gravare soltanto sulla donna gli oneri derivanti dalla procreazione, e si apre una riflessione su nuovi possibili scenari, culturali, economici e sociali. Purtroppo la nuova norma presente nella riforma del mercato del lavoro (legge 28-6-2012 n. 92, articolo 4, comma 24), istituendo un unico giorno di congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, sfiora il ridicolo. Non solo; gli altri due giorni facoltativi previsti sono da scalare dalle venti settimane obbligatorie della madre, riducendo, quindi, di due giorni "il periodo di congedo obbligatorio alla mamma": in una parola,

l'alternanza genitoriale nell'accudimento viene intesa come "sottrazione dei diritti della madre a favore del padre". Più che un'agevolazione sembra una provocazione! Inoltre, la norma stabilisce che il padre è tenuto a comunicare al datore di lavoro i giorni prescelti in forma scritta con due settimane di preavviso. Questa brillante formulazione viene introdotta con la seguente motivazione: "Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro" (!!!). Speriamo che le circolari applicative degli enti rendano meno farraginose e più facilmente usufruibili le "innovazioni". In questa fase i dubbi interpretativi si moltiplicano. Solo per accennarne alcuni, il giorno obbligatorio di congedo del padre, da fruire congiuntamente alla madre, (pare!), deve essere utilizzato entro cinque mesi dalla nascita del figlio, ovvero entro i cinque mesi del congedo "standard" della madre lavoratrice. Se pensiamo al congedo obbligatorio dopo il parto, la madre può arrivare, con il congedo flessibile, a un massimo di quattro mesi dopo il parto. Che cosa dobbiamo dedurne? Che il padre può usufruire del suo unico giorno obbligatorio durante "i tre mesi dopo il parto della madre"? Oppure...? Vedremo. Quello che sta succedendo da qualche anno, intanto, è che

i lavoratori padri coscienti e responsabili chiedono di stare vicino alle madri ricorrendo a istituti contrattuali impropri, come permessi generici o ferie, per essere presenti al momento del parto e almeno nei giorni successivi. Alcuni contratti, in attesa di questa riforma normativa, sono arrivati a prevedere un giorno o due di assenza dal lavoro. Tutto questo mentre aumenta un desiderio molto forte e motivato tra i neopapà di essere presenti nelle varie fasi dello sviluppo psicofisico dei figli. Dov'è finito l'aumento di retribuzione, oggi al 30 per cento, dei periodi di congedo parentale, una delle principali cause dello scarso uso di questo congedo, specialmente da parte dei padri, ma anche delle stesse madri? Dove sono finiti i congedi parentali a ore, le soluzioni di part-time e telelavoro, addirittura i congedi ai nonni di cui si era favoleggiato nei mesi scorsi? Considerazione non meno importante, la norma cita esplicitamente "i padri lavoratori dipendenti" (articolo 4, comma 24 della legge 92/2012). E tutti gli altri? Nel variegato e frastagliato mondo della molteplicità di tipologie di lavoro oggi esistenti viene ridotta brutalmente la platea dei possibili beneficiari, che negli anni scorsi, vedi ad esempio i lavoratori parasubordinati, erano riusciti a conquistare alcuni diritti originariamente previsti solo per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.

• SEGUE A PAGINA 18

LOTTA ALLE MAFIE: INTERVISTA CON DON LUIGI CIOTTI

Percorsi di legalità

“**L**ibera” è il suo nome; “Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” il suo cognome. Nata nel 1995 per promuovere azioni di legalità contro le mafie, ha ottenuto in breve tempo l’adesione di ben 1.600 tra associazioni nazionali e locali, cooperative sociali eccetera. Collabora con le scuole, le università, gli organismi del terzo settore per promuovere percorsi di educazione e formazione alla cittadinanza; fornisce un supporto legale alle vittime delle mafie e ai loro familiari; promuove azioni di contrasto e di denuncia contro il narcotraffico, le contraffazioni e le economie mafiose. Ma è soprattutto sul fronte del riutilizzo dei beni confiscati alla mafia che Libera ha svolto un ruolo fondamentale con la raccolta di oltre un milione di firme di cittadini che nel 1995 sostennero la proposta di legge per restituire alla collettività quanto sottratto dalle organizzazioni criminali.

Una legge, la n. 109/96, che è considerata il fiore all’occhiello della legislazione italiana perché, attraverso la confisca dei beni, che rappresentano la linfa vitale delle associazioni criminali, si demolisce il loro potere di controllo sul territorio. Il cammino per arrivare a questa legge è stato lungo e impervio se si pensa che è cominciato nel lontano 1965 con la legge n. 575 (“Disposizioni contro le organizzazioni mafiose, anche straniere”), diventata il testo normativo di riferimento da cui è partita tutta una serie di provvedimenti per contrastare la criminalità organizzata:

- nel 1982, con la cosiddetta legge Rognoni-La Torre (n. 646/82) che introduce il sequestro dei beni di quella persona nei cui confronti è stato avviato un procedimento di “prevenzione” perché indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Una legge però che necessita di strumenti e procedure legislative più snelle, basti pensare che tra il 1982 e il 1996 i beni confiscati risultano essere solo trentaquattro (!);
- nel 1989 con il dl n. 230, convertito in legge n. 282/89, si dettano, quindi, le “Disposizioni relative alla gestione dei beni confiscati”, ma l’amministratore deputato a provvedere alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni confiscati è privo di poteri reali e quindi non legittimato a porre in essere iniziative tali da garantire che i patrimoni mantengano il loro originario valore economico;
- nel 1990, con la legge n. 55 (“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso...”), si dispone, infine, che il sequestro dei beni possa avvenire ancor prima della fissazione dell’udienza per evitare il concreto pericolo che gli stessi vengano dispersi, sottratti o eliminati.

È dunque partendo dalla necessità di garantire una razionale gestione dei beni prima posti sotto sequestro e poi confiscati, così come stabilisce la legge n. 109/96, che si avvia il riutilizzo sociale dei beni sottratti alla mafia per la loro restituzione alla collettività. È grazie a quella legge che sono nate le cooperative giovanili che operano sui terreni confiscati (Pio La Torre, Placido Rizzotto e tante altre); che si garantisce un lavoro a ragazzi e ragazze che altrimenti sarebbero costretti a emigrare dalle proprie terre; che decine di associazioni di volontari hanno a disposizione dei luoghi per accogliere i migranti, i rifugiati politici, i centri di aggregazione giovanili e i centri di riabilitazione per i diversamente abili. Una legge però che non è piaciuta a molti, soprattutto a coloro (politici e non) che difendevano gli interessi mafiosi e che si è cercato addirittura di stravolgere introducendo la possibilità di vendere i beni confiscati all’asta (legge finanziaria 2010) con il rischio di farli riacquistare dalla criminalità che in questo modo può continuare a trarre profitti economici, fondamentali per la sua sopravvivenza. Nel 2010, con il dl n. 4/10, convertito nella legge n. 40/10, finalmente viene istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e

L’associazione “Libera” compie diciassette anni. Il suo fondatore, don Luigi Ciotti, traccia un bilancio positivo dell’attività, ma avverte: “Non dobbiamo mai cadere nella tentazione di sentirci arrivati”.



la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, con una sede principale a Reggio Calabria e altre secondarie a Roma, Palermo, Napoli e Caserta. Posto sotto la vigilanza del ministero dell’Interno, il nuovo organismo ha il compito di coadiuvare l’autorità giudiziaria durante la fase del sequestro; amministrare i beni successivamente al primo provvedimento di confisca; adottare le iniziative e i provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati. Ad oggi, con un organico di appena trenta persone (!), l’Agenzia ha gestito 10.438 beni immobili, 1.516 aziende (di cui solo 276 sono da destinare) e 4.240 beni mobili (di cui solo il 5 per cento risulta assegnato). Restano 3.185 beni confiscati ancora da destinare. Un numero enorme, tenuto conto che la metà di questi beni è gravata da ipoteche bancarie per un capitale che supera i 600 milioni di euro e con interessi che oltrepassano anche i 300 milioni. L’inadeguatezza delle risorse attribuite all’Agenzia, a fronte dei molteplici e complessi compiti che il legislatore le ha attribuito, va ad aggravare il quadro di devastante inefficienza dello Stato testimoniato anche da quel dlgs 159/11 meglio noto come “codice delle leggi antimafia” che, come ha sottolineato Serena Sorrentino, segretario confederale Cgil, in un’iniziativa promossa dalla Cgil e da Magistratura democratica, “è un’occasione perduta, perché mancano misure sulla perseguibilità e la punibilità dei reati economici, strumenti di sostegno e accompagnamento per far uscire le aziende da una situazione di illegalità e aiuti per il reddito dei lavoratori. Per quanto riguarda gli appalti, occorre avere una legge più severa che superi definitivamente il massimo ribasso e introduca elementi di effettivo controllo nei cantieri”.

E se a tutto ciò si aggiunge il mancato adeguamento del nostro paese alla direttiva Ue 2006/783/Gai del 2006, che prevede il reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca dei beni appartenenti ad associazioni mafiose all’estero, il quadro è completo. Già il governo Prodi nel 2008 aveva provato a far recepire la direttiva, ma la fine anticipata della legislatura fece slittare tutto al governo successivo. Siamo nel 2012 e, nonostante una proposta di legge, nonché varie interrogazioni presentate dal Partito democratico, ancora nulla si è fatto. Senza considerare che il mancato recepimento della normativa europea in materia di misure di contrasto alla mafia fa perdere alle casse esangui dello Stato qualcosa come 120 milioni di euro. Secondo don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di “Libera”, “le cause che rallentano o addirittura ostacolano il pieno riutilizzo dei beni confiscati sono tante e vanno dalle ipoteche bancarie che gravano su gran parte dei beni ancora da destinare alle occupazioni abusive, anche da parte dei familiari degli stessi mafiosi, alle confische per quote indivise che necessitano di un procedimento di separazione volontaria o giudiziale, agli incidenti di esecuzione per la

risoluzione di pendenze giudiziarie. Senza contare che purtroppo molte aziende, operanti perlopiù nel settore delle costruzioni, del calcestruzzo, dei trasporti, del comparto turistico-alberghiero, della grande distribuzione, dei servizi e della sanità pervengono nella disponibilità dello Stato ormai prive di reali capacità operative. **Cosa sta facendo Libera per eliminare questi ostacoli?**

Don Ciotti Libera ha avviato, in collaborazione con Unioncamere e con le Camere di commercio, la sperimentazione di un sistema di governance con strumenti e procedure in grado di fornire all’Agenzia nazionale una metodologia utile ad affrontare con efficacia i problemi legati al risanamento e allo sviluppo di un’azienda confiscata. Occorre individuare la migliore destinazione possibile, supportare la direzione e i lavoratori dell’impresa nell’acquisizione delle competenze e delle risorse necessarie ad assicurare la sopravvivenza e la redditività con una gestione orientata a criteri di efficienza. Va promossa l’opportunità di affittare le imprese confiscate a cooperative sociali di giovani, formando nuove professionalità e sviluppando le più innovative forme di imprenditorialità giovanile. Sicuramente l’istituzione dell’Agenzia nazionale costituisce un rafforzamento dell’aggressione ai patrimoni illeciti, ma è anche vero che deve essere messa nelle condizioni di funzionare, sia con un adeguato numero di personale che di risorse sufficienti. Libera collabora, per parte sua, in maniera costante con questo organismo per promuovere, assieme alle prefetture e ai Comuni, i percorsi di riutilizzo dei beni confiscati perché dobbiamo difendere a

dentati stretti i principi della legge n. 109 del 1996 contro i diversi tentativi messi in atto per snaturarla anche con la proposta avanzata da qualcuno di vendere i beni confiscati alle mafie. Per questo dobbiamo ribadire con forza che tutti questi beni devono essere restituiti alla collettività. Per questo dobbiamo proteggere le cooperative perché è attraverso di esse che queste terre tornano ad essere beni comuni. Io dico che il divieto di vendita non è un dogma, ma deve rimanere un’ipotesi residuale di destinazione, dopo aver cercato tutte le strade possibili di riutilizzo sociale, nel rispetto della volontà di quel milione di cittadini che hanno messo la propria firma nel 1995.

Qual è il bilancio di Libera a quasi vent’anni dalla sua nascita?

Don Ciotti Con passione e fatica grazie alla corresponsabilità di tante associazioni che aderiscono a Libera, anno dopo anno siamo riusciti a realizzare una “casa comune”, “partecipata” e che sa essere accogliente. Siamo cresciuti con una proposta culturale che negli anni è diventata sempre più vasta e articolata, con percorsi nelle scuole e nelle università. C’è Libera Informazione, c’è Narcomafie, ci sono le cooperative che continuano in contesti difficili a seminare giustizia e lavoro pulito; ci sono i familiari delle vittime, appassionati compagni di viaggio che sono sempre più spine nel fianco del quietismo e dell’indifferenza; c’è il lavoro internazionale per un’antimafia globalizzata contro lo strapotere mafioso. I numeri testimoniano questa crescita: più di 220 coordinamenti regionali, provinciali e presidi; 10.037 soci che, sottoscrivendo l’adesione all’associazione e ai suoi principi, divengono anche loro promotori di legalità; 1.300.000 studenti incontrati nelle scuole; 4.210 scuole e 72 facoltà universitarie in rete; 104 progetti che hanno permesso di formare 5.000 adulti e di incontrare 5.000.000 di persone; 59 organizzazioni non governative internazionali di trentadue diversi Stati che aderiscono al network Flare (Freedom Legality and Rights in Europe). Un bilancio che ci rende orgogliosi di quello che stiamo facendo, ma consapevoli che non dobbiamo mai cadere nella tentazione di sentirci arrivati, di ritenerci autosufficienti.

Quante sono le cooperative che operano sui beni confiscati alla mafia? E quanti i giovani che vi lavorano?

Don Ciotti Attualmente sono otto le cooperative che producono olio, vino, pasta, legumi, succhi di arance, conserve alimentari e altri prodotti biologici contrassegnati dal marchio di qualità e legalità “Libera Terra”. Le cooperative coltivano circa 2.000 ettari di terra con un fatturato complessivo che supera i 5 milioni di euro, dando lavoro a più di 150 occupati regolari, anche stagionali. Nell’immediato futuro nasceranno altre nuove realtà: ad Agrigento la cooperativa “Le Terre di Rosario Livatino” e a Trapani quella di “Le Terre di Rita Atria”. Infine, voglio ricordare l’iniziativa “Elstate Liberi”, che quest’anno ha coinvolto più di 6 mila giovani che hanno lavorato nelle terre e presso le strutture confiscate.

Sonia Cappelli

Boni

DALLA PRIMA Ennesima occasione mancata

Le dimissioni in bianco in gravidanza

La legge n. 188/2007 contro le dimissioni in bianco, introdotta dal governo Prodi e successivamente abrogata dal governo Berlusconi, è stata nuovamente richiesta a gran voce dal “Comitato per la 188” che si è mosso senza un attimo di tregua in ogni direzione. L’intenzione del governo, molte volte sbandierata, è quella di “contrastare la pratica delle dimissioni in bianco e rafforzare il regime della convalida delle dimissioni rese dalle lavoratrici madri”. In particolare, abbiamo sperimentato come le dimissioni in bianco siano state usate come arma di ricatto nei confronti delle lavoratrici madri. Tanto è vero che nella stesura originale il testo di legge del governo aveva addirittura l’intestazione “Tutela della maternità e paternità e contrasto delle dimissioni in bianco”. Dopo molte discussioni e molte affermazioni di principio, la recente legge di riforma del mercato del lavoro interviene sulla materia modificando l’articolo 55, comma 4, del Testo unico per la tutela della maternità e della paternità (dlgs 151/2001) allungando il periodo temporale “protetto”. Infatti, la

convalida delle dimissioni non è più limitata al primo anno di vita del bambino, o al primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, ma è estesa fino ai primi tre anni di vita del bambino e sempre fino a tre anni dall’ingresso in famiglia per gli adottati o affidati. Le dimissioni devono essere convalidate dai servizi ispettivi del ministero del Lavoro competenti per territorio e a questa convalida è condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro. La norma riguarda anche le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, e i padri lavoratori, nei casi previsti dal Testo unico. Desta grande preoccupazione, tuttavia, che il divieto di licenziamento non abbia avuto la stessa proroga di tempo triennale, ma sia rimasto invariato. Naturalmente per l’applicazione del nuovo dispositivo bisogna aspettare le circolari applicative degli enti, anche perché anche questo comma non brilla per eccessiva chiarezza. Senza esaminare il quadro generale, ma attenendoci solo alla prospettiva dell’ottica delle lavoratrici madri, quello che più colpisce è la sanzione di tipo unicamente amministrativo, che va dai 5.000

VITTIME SANGUE INFETTO

Le due vie della tutela

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stata riconosciuta la piena rivalutazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210/92, l'Inca consolida un altro filone di tutela per le vittime del sangue infetto per ottenere, in ambito civilistico, il risarcimento dei danni irreversibili subiti.

Maria Patrizia Sparti

Le parole "sangue infetto" ci riportano a una vicenda mentalmente catalogata come "questione del passato", legata agli anni '60-'90 quando il sangue si vendeva e si comprava. Una brutta pagina nella storia sanitaria mondiale. Nei paesi cosiddetti sviluppati, infatti, tra gli anni settanta e novanta la principale via di trasmissione di virus, quali l'epatite C e B e l'Hiv, è stata la trasfusione o l'utilizzo farmaceutico di sangue infetto. Oggi il sangue si dona volontariamente, i donatori sono controllati regolarmente, ogni paese ha messo in atto le misure necessarie per evitare per quanto possibile che tramite il sangue si possano contrarre malattie. I cittadini italiani che in quegli anni hanno subito danni irreversibili alla salute a causa di una trasfusione di sangue, per una vaccinazione o per l'utilizzo di emoderivati prodotti con sangue risultato infetto sono successivamente stati indennizzati dallo Stato italiano, alla stregua di quanto hanno fatto altri paesi europei. L'indennizzo, fortemente sollecitato dalla Corte Costituzionale con una storica sentenza nel 1990 e poi istituito nel 1992 con la legge 210, è una prestazione assistenziale che si inserisce nel sistema di sicurezza sociale e che prescinde dal giudizio di colpa. Con il riconoscimento dell'indennizzo lo Stato contribuisce alle

spese sostenute dal cittadino a causa della patologia contratta. La Corte Costituzionale, con successive sentenze, chiarisce che il diritto all'indennizzo risiede nell'interesse pubblico di promozione della salute collettiva e questo stesso interesse è fondamento dell'obbligo generale di solidarietà nei confronti di quanti, sottoponendosi al trattamento sanitario, vengono a soffrire di un pregiudizio alla loro salute. Ed è ancora una volta la stessa Corte Costituzionale che illustra la differenza tra risarcimento del danno e indennizzo istituito dalla legge 210/92 quando afferma che "...al fine di evidenziare la distanza che separa il risarcimento del danno dall'indennità prevista dalla legge, basta rilevare che la responsabilità civile presuppone un rapporto tra fatto illecito e danno risarcibile e configura quest'ultimo, quanto alla sua entità, in relazione alle singole fattispecie concrete, valutabili caso per caso dal giudice, mentre il diritto all'indennità sorge per il sol fatto del danno irreversibile derivante da epatite post-trasfusionale, in una misura prefissata dalla legge".

Nel nostro paese sono oltre 2 milioni i cittadini danneggiati da sangue infetto e circa 600 mila sono affetti da epatite cronica o da cirrosi epatica. Il livello di incidenza dell'epatite B, pur in lenta diminuzione, rimane in Italia uno dei più elevati in Europa occidentale; ogni anno

muoiono circa 7 mila persone affette da cirrosi epatica postvirale e si registrano quasi mille nuovi casi.

Le associazioni dei malati rilevano 6 mila cittadini italiani talassemici, 28 mila sottoposti a dialisi, 166 mila leucemici e 7.500 cittadini emofiliaci. L'infezione da epatiti B e C o virus Hiv comporta malattie gravi che costringono le persone affette a modificare totalmente abitudini, ritmi lavorativi, relazioni sociali e familiari, abitudini alimentari. Senza considerare l'aumento di coloro che si ammalano a seguito di vaccinazioni. L'indennizzo è composto da due voci, delle quali la più importante economicamente non è mai stata rivalutata sino a quando la Corte Costituzionale, grazie a un ricorso promosso dall'Inca nel 2011, ha stabilito il diritto alla piena rivalutazione rendendo l'importo erogato più equo e congruo. Il patronato della Cgil, sin dall'emanazione della legge 210, è impegnato nel tutelare queste persone seguendo la complessa procedura di accesso al beneficio anche con l'ausilio di consulenze medico-legali e legali. Nel corso degli anni le associazioni dei malati e l'Inca hanno sviluppato un ulteriore filone di tutela, quello che sostiene il diritto ad essere risarciti per il danno subito a seguito dell'inadempienza dello Stato e in particolare del ministero della Sanità, che non ha proceduto ai

Il risarcimento del danno si fonda su un giudizio di colpa del ministero della Salute e/o della struttura sanitaria. In proposito, sostiene il Tribunale di Roma, "al ministero non è contestata l'omissione normativa, cioè di avere omesso di emanare provvedimenti nella materia in esame, ma di averli emanati in ritardo, con contenuti inadeguati, e di non aver vigilato sulla puntuale esecuzione degli stessi e, soprattutto, di non aver effettuato controlli effettivi sulla sicurezza del plasma importato dall'estero, ovvero del sangue raccolto senza controllo sulla qualità dei donatori, sui canali di approvvigionamento e distribuzione, sulle modalità e le cautele concretamente seguite nella preparazione dei prodotti". Sulla possibilità di cumulare l'indennizzo e il risarcimento del danno va ricordato che inizialmente l'orientamento giurisprudenziale tendeva a escluderla. Tuttavia, come già detto, grazie alla sentenza del Tribunale di Roma del 2001, e prima ancora della sentenza 423/00 della Corte Costituzionale, si è affermata la possibilità di richiedere integralmente sia il risarcimento del danno sia l'indennità ai sensi della legge 210/1992. Nello stesso modo si è espressa la Corte di Cassazione nel 2005.

In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 423/00, dispone che: "Ferma la possibilità per l'interessato di azionare l'ordinaria pretesa risarcitoria, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha dunque previsto una misura economica di sostegno aggiuntiva, in un caso di danno alla salute, il cui ottenimento dipende esclusivamente da ragioni obiettive facilmente determinabili, secondo parametri fissi, in modo da consentire agli interessati in tempi brevi una protezione certa non subordinata all'esito di un'azione di risarcimento del danno, esito condizionato all'accertamento dell'entità e, soprattutto, alla non facile individuazione di un fatto illecito e del responsabile di questo".

Recentemente in alcune sentenze di primo grado, anche per cause promosse dall'Inca, i giudici hanno sostenuto che "l'indennizzo già corrisposto sulla base della legge 210/92 va interamente scomputato dalla somma liquidabile a titolo risarcitorio", poiché diversamente la vittima del danno godrebbe di un ingiustificato arricchimento derivante dal poter ottenere due diverse prestazioni patrimoniali dovute dallo stesso soggetto, cioè il ministero della Salute.

Di diverso avviso si è mostrato il Tribunale di Catania partendo dal presupposto che nella maggioranza dei casi l'obbligazione risarcitoria è a carico della struttura ospedaliera, mentre l'indennizzo ex legge 210/1992 incombe sul ministero della Salute, quale soggetto pubblico incaricato. Per questa ragione i giudici siciliani non hanno infatti ritenuto di dover scomputare dal risarcimento riconosciuto al danneggiato quanto il medesimo "percepisce a titolo di indennizzo; tenuto conto anche dell'irrisorietà del predetto importo, soprattutto se parametrato alle prevedibili cure farmacologiche e verosimilmente anche chirurgiche che la vittima è tenuta a sostenere a causa della gravissima patologia da cui è affetta, che ha comportato la compromissione della funzionalità epatica con rischio di non sopravvivenza, intuibile anche da chi non è in possesso di cognizioni mediche". L'Inca, favorevole alla cumulabilità dell'indennizzo con il risarcimento e condividendo, quindi, l'orientamento della sentenza del Tribunale di Catania, intende promuovere altre azioni legali per il pieno riconoscimento del diritto alla salute delle vittime da sangue infetto.



controlli delle sacche di sangue come invece era nei suoi compiti specifici e istituzionali. Nel 2001 una sentenza del Tribunale civile di Roma ha condannato il ministero della Sanità in conseguenza dei danni biologici, patrimoniali e morali occorsi a trecentocinquanta cittadini emofiliaci che si erano sottoposti a trasfusioni con sangue risultato infetto. Questa sentenza ha segnato un passo avanti importante quando ha sostenuto che le conoscenze scientifiche sulla certezza diagnostica delle infezioni erano state progressivamente raggiunte dalla scienza a partire dagli anni settanta e ciò avrebbe dovuto indurre il ministero a esercitare attivamente, sin da allora, il suo dovere di vigilanza e controllo. La tutela in ambito civilistico si radica nel convincimento che la misura dell'indennizzo non è adeguata all'estrema gravità dei danni per le patologie contratte, di quelli morali e di quelli che derivano dalla limitazione alla vita di relazione e alla capacità lavorativa. Mentre l'indennità ex legge 210/92 trova la propria ratio nella solidarietà e nell'assistenza nell'affrontare le spese e le difficoltà quotidiane dovute alla limitazione psicofisica, il risarcimento civile trova ragione nella violazione stessa del diritto primario alla salute.

ai 30.000 euro, che non pare avere alcuna finalità nell'impedire e nel prevenire questo diffuso fenomeno, ma unicamente nel correggerne l'abuso.

Il rapporto Isfol del 2010, in un apposito paragrafo, indica nella maternità una delle principali cause di allontanamento dal posto di lavoro, o mentre si aspetta un figlio o subito dopo la nascita o tra il primo e il secondo. L'Istat, durante le celebrazioni dei centocinquanta anni dell'Unità d'Italia, ha evidenziato che nel nostro paese si sono dimesse 800.000 lavoratrici dopo la nascita del primo figlio. Ci sembra proprio che i dati parlino da soli.

Voucher per babysitting

Le nuove norme prevedono un'innovazione, ancora tutta da definire con successivi decreti applicativi. Anche questa possibilità, stando alla lettera della norma, riguarda soltanto "le madri lavoratrici" dipendenti. La madre lavoratrice, infatti, dopo il congedo di maternità obbligatorio, può ottenere dal 2013 per undici mesi, "in alternativa al congedo parentale", previsto all'articolo 32 del Testo unico, "la corresponsione di un voucher per

coprire le spese di babysitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro".

Entro un mese dall'approvazione della riforma del mercato del lavoro deve essere emanato un decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero delle Finanze, che deve stabilire i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei voucher, il numero concedibile e l'importo in relazione alla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza. Le risorse da destinare a "questo beneficio", in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, verranno determinate dal decreto.

I voucher sembrano ormai essere la soluzione ideale per tutti i problemi, ma intanto il padre viene escluso dalla norma che ne prevede l'utilizzo, mentre nel Testo unico egli ha un diritto autonomo al congedo parentale. Il Testo unico si basa proprio su questa chiamata in causa del padre nel suo ruolo genitoriale. E qui si torna all'esclusione. Non più congedo parentale congiunto o alternato, sulla base di una strategia di coppia, ma pura e semplice monetizzazione dell'accudimento.

DISABILITÀ E LEGGE N.104/92

La giustizia a difesa dei diritti

Il lavoratore che assiste un disabile non può essere trasferito senza il suo consenso anche quando l'handicap del familiare non si configuri come "grave". Lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione.

In materia di lavoro la Cassazione, con sentenza n. 9201 del 7 giugno 2012, ha accolto il ricorso di un dipendente Telecom, che prestava assistenza al fratello disabile, ribaltando la decisione della Corte di Appello del capoluogo calabrese che aveva ritenuto legittimo il trasferimento, da Reggio Calabria a Castrovillari, disposto dal datore di lavoro. In questo contesto così cupo e difficile, in un momento in cui lo sport più praticato sembra essere l'abbattimento dei diritti dei lavoratori, la Cassazione lascia filtrare un raggio di sole in un cielo perennemente coperto. Il *leitmotiv* di questi giorni si chiama *spending review*, il processo attraverso il quale è analizzata la spesa complessiva prodotta dallo Stato, ricercando aree di intervento nelle quali è possibile ridurre i costi senza intaccare la qualità del servizio offerto. La "revisione della spesa": è questo l'ultimo capolavoro cui si sta dedicando, anima e corpo, il governo; un'operazione che non sembra finalizzata a ridurre gli sprechi - che sarebbe sacrosanto -, ma piuttosto ad affermare l'equazione per cui "tutto ciò che è pubblico è sinonimo di inefficienza". Un film già visto con la lotta ai pubblici dipendenti "malati di assenteismo" condotta dall'ex ministro Brunetta. Come allora anche oggi si vuole spostare l'attenzione dell'opinione pubblica dai reali problemi del paese; si vuol far credere che siano i pubblici dipendenti i privilegiati, la casta, tanto da portare alcuni ministri del governo a dire: "Anche gli statali siano licenziabili", a proporre di ridurre i presunti privilegi dei lavoratori del settore pubblico e a contenere le spese



per la sanità pubblica, riducendo la quantità e la qualità dei servizi offerti, così da lasciar spazio alle imprese private. La famosa *spending review* italiana, la politica dei tagli lineari e indiscriminati ai servizi sociali, che riducono i diritti e le tutele dei cittadini, fanno aumentare le disuguaglianze e il divario tra i ricchi e i poveri del nostro paese. In questa situazione così pericolosamente sbagliata la giustizia è uno degli ultimi baluardi in difesa dei diritti dei lavoratori. Con la sentenza 9201/2012 la Cassazione ha ritenuto illegittimo il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap anche se non affetto da disabilità grave. Nel caso in questione il dipendente lamentava che la sede in cui doveva essere trasferito era troppo distante rispetto all'abitazione in cui

risiede il fratello disabile. Diritto che era stato negato perché i giudici, facendo proprio il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap, non avevano ritenuto sussistere "le gravi condizioni" del fratello, cui il dipendente prestava assistenza, tali da impedire il provvedimento di trasferimento. La Cassazione, dopo un lungo excursus normativo, nel precisare che la "vicenda" si colloca in un'epoca temporale (1997) in cui non era ancora stato disposto il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, come disposto in seguito dalla legge 183/2010 (collegato lavoro), ha considerato illegittimo il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap, anche se non affetto da disabilità grave, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare

che comprovate esigenze di organizzazione aziendali possono giustificare l'interruzione dei compiti di assistenza da parte del lavoratore nei confronti del familiare disabile. La sentenza se da una parte considera giusto e legittimo il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede, per assicurare al familiare disabile, in questo caso convivente, la cura di cui ha bisogno, dall'altra ammette la necessità di arrivare a un bilanciamento tra gli interessi della persona disabile e quelli del datore di lavoro, che ha comunque un "onere probatorio rafforzato", cioè la possibilità di dimostrare l'imprescindibilità del trasferimento. Secondo la Corte, nel caso in specie, "non sono state provate dal datore di lavoro ragioni capaci di incidere sul diritto del disabile a ricevere anche nell'ambito della comunità familiare una tutela della sua persona nei suoi diversi aspetti. Un orientamento opposto a quello espresso dal tribunale territoriale che, in prima istanza, ha ritenuto legittimo il trasferimento del lavoratore, mancando la condizione di accertata gravità del familiare disabile da assistere. La Corte menziona, inoltre, quanto sancito dalla convenzione Onu del 13 dicembre 2006 ("Diritti delle persone con disabilità"), sottoscritta anche dall'Italia, che conferma, in favore delle persone con disabilità, i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione. Di promuovere, proteggere e assicurare il pieno e uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà da parte delle persone con disabilità.

A tal fine la condizione di disabilità è ricondotta all'esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Per la Cassazione quindi "il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave, risultando la sua inamovibilità - nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all'assistenza del familiare comunque disabile - giustificata dalla cura e dall'assistenza da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro - a fronte della natura e del grado di infermità (psicofisica) del familiare - specifiche esigenze datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte". Un ruolo importante, in questo contesto, può e deve rivestire il sindacato che con la contrattazione collettiva ha il delicato compito di indicare regole certe per una corretta applicazione delle disposizioni di legge. In mancanza di ciò, in caso di riconoscimento di handicap o di grave handicap, si correrebbe il rischio di avere una "limitazione dei diritti" che sarebbero condizionati, come già accaduto molte volte in passato, da interpretazioni e indicazioni restrittive da parte degli istituti previdenziali.

Roberto Scipioni

PENSIONATI ITALIANI IN SVIZZERA

Il caos della burocrazia

La campagna di certificazione in vita avviata dall'Inps tra i connazionali pensionati residenti in Svizzera procede con grande difficoltà e gravi disagi sociali

La Citibank ha fatto il suo ingresso nelle case degli italiani residenti all'estero lo scorso 1° febbraio e da subito è stata una grande delusione e una gran confusione! Nel passaggio dai precedenti istituti di credito alla Citibank, che per conto dell'Inps si occupavano del pagamento delle pensioni agli italiani residenti all'estero, si sono verificate non poche gravi problematiche. Quando si parla di pensioni erogate all'estero ci si riferisce a circa 410 mila cittadini italiani residenti in centotrenta paesi. Le presenze maggiori sono in Canada (60 mila), Francia (50 mila), Australia (45 mila), Argentina (40 mila) e Stati Uniti (circa 40 mila). Fino al 2007 il pagamento delle pensioni all'estero è stato affidato a quattro diversi istituti bancari. Successivamente la decisione dell'Inps di affidare tale attività a una sola banca ha richiesto di predisporre un bando di gara tra diversi istituti di credito. La competizione si è conclusa a favore della Citi. Nel contratto tra Inps e Citibank che ne è seguito è indicato l'obbligo da parte della banca di effettuare annualmente la verifica dell'esistenza in vita. Ed è proprio la verifica dell'esistenza in vita che ha comportato numerosi problemi ai nostri connazionali all'estero. Le questioni che l'Inca ha dovuto affrontare sono state molteplici e si sono verificate sin dalla fase di invio, da parte della Citibank, delle richieste di certificazione dell'esistenza in vita in lingua inglese. La confusio-

ne si è moltiplicata anche per la poca chiarezza con la quale sono stati indicati i soggetti che avrebbero dovuto provvedere alla certificazione della stessa esistenza in vita. Inizialmente gli unici atti riconosciuti sono stati quelli emessi dal consolato italiano o prodotti presso studi notarili, naturalmente dietro il pagamento dei relativi costi da parte dell'interessato. Ma a creare non poca ansia e confusione fra le famiglie degli italiani all'estero è stato l'atteggiamento della Citibank che, a un certo punto, ha deciso di non riconoscere l'attestato di esistenza in vita prodotto dal Comune di residenza del nostro connazionale. Ancor oggi l'operazione di verifica richiesta dall'Inps procede con grande fatica. La Citibank continua a mandare richieste di certificati anche a quei pensionati che hanno già provveduto a inviare i moduli debitamente compilati. Il paradosso è che la stessa Citibank non riconosce validità all'invio dei documenti per raccomandata, nonostante tale modalità sia diffusa in tutti i paesi europei. A ciò si aggiunge che, in queste settimane, l'Inps sta pagando ad alcuni pensionati gli arretrati, con assegni emessi dalla Citibank, di poche decine di euro, perché su di essi sono stati applicati i costi delle commissioni bancarie standard che hanno superato l'importo stesso degli arretrati. Di fronte a complicazioni di questo tipo non deve meravigliare il fatto che la scadenza indicata

dalla Citibank per l'invio della certificazione non è stata rispettata da alcuni pensionati, che ora rischiano di vedersi sospendere il pagamento della loro pensione, di cui hanno pieno diritto. Queste modalità farraginose e complicate di certificazione dell'esistenza in vita potrebbero quindi avere delle ripercussioni pesanti sulla vita quotidiana di migliaia di persone, per lo più molto anziane e poco abituate alle pastoie della burocrazia. È per queste ragioni che il coordinamento dei patronati Cepa ha deciso di promuovere una raccolta firme tra i nostri connazionali all'estero, in calce a una petizione con la quale si vuole chiedere all'Inps la semplificazione della procedura e di non assumere comportamenti che possono provocare disagi gravi ai nostri connazionali all'estero, aggravando le loro condizioni di vita, già poco confortanti. In attesa, comunque, che si arrivi a una soluzione semplice e ragionevole del problema, le sedi dell'Inca in Svizzera continuano a far fronte ai bisogni di queste persone cercando di superare i vari ostacoli e facendo sentire il patronato della Cgil come un loro punto di riferimento importante. Inoltre, tutti gli operatori dell'Inca sono impegnati nella raccolta delle firme per rafforzare la richiesta di incontro alla direzione generale dell'Inps.

Enrico Moroni
Presidente Inca Svizzera

Rassegna Sindacale
Settimanale della Cgil

Direttore responsabile Paolo Serventi Longhi
A cura di Patrizia Ferrante

Grafica e impaginazione
Massimiliano Acerra, J'aria Longo

Editore Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,
Via dei Frontani 4/a, 00185 - Roma
Iscritta al reg. naz. Stampa al n. 4556 del 24/2/94

Proprietà della testata Ediesse Srl

Ufficio abbonamenti
06/44888201 fax 06/44888222
e-mail: abbonamenti@rassegna.it

Ufficio vendite
06/44888230 fax 06/44888222
e-mail: vendite@rassegna.it

Stampa Puntoweb Srl,
Via Variante di Cancelliera, 00040 - Ariccia, Roma
Chiuso in tipografia lunedì 17 settembre ore 13

Esperienze 
IL GIORNALE DELLE TUTELE A CURA DEL PATRONATO DELLA CGIL

A cura di Lisa Bartoli (coordinamento),
Sonia Cappelli